

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI

NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI

E REGOLE DI FUNZIONAMENTO

- Vers. Rev. 1.3 -

## INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ACRONIMI	5
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI	6
1. AMBITO APPLICAZIONE	6
1.1 AMBITO OGGETTIVO	6
1.2 OBBLIGATORIETA' E FACOLTATIVITA' DELLA COSTITUZIONE DEL CCT	7
1.3 RAPPORTI TRA CCT ANTE OPERAM E IN FASE DI ESECUZIONE	8
2. COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI	8
2.1 TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'INCARICO	8
2.2 SCELTA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE – PRINCIPI GENERALI	9
2.3 INOTTEMPERANZA E INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COSTITUZIONE	10
2.4 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI E CRITERI DI ROTAZIONE	10
2.5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA', AUTONOMIA E RISPETTO DEL CODICE ETICO	13
Componenti Impresa	14
Componenti Anas	14
Presidente	16
2.6 REQUISITI DI PIENA CAPACITÀ CIVILE E PROVATA ONORABILITÀ - COMPONENTI INTERNI ANAS DEL CCT	17
2.7 REQUISITI DI PIENA CAPACITÀ CIVILE E PROVATA ONORABILITÀ - COMPONENTI ESTERNI DEL CCT E PRESIDENTE	18
2.8 COMPOSIZIONE E NUMERO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO	19
TITOLO II: PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA	20

3.	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DEFINITE ALL'ART. 35 DEL CODICE	20
3.1	NOMINA DEL COMPONENTE IMPRESA	20
3.2	NOMINA DEL COMPONENTE ANAS SCELTO DALL'ELENCO DEI DIPENDENTI INTERNI	21
3.3	NOMINA DEL COMPONENTE ANAS SCELTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI	23
3.4	NOMINA DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO	25
3.5	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO COSTITUITO IN VIA FACOLTATIVA PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DEFINITE ALL'ART. 35 DEL CODICE OVVERO NELLA FASE ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO ( <i>ANTE OPERAM</i> )	26
4.	VERIFICHE A CAMPIONE E SOSTITUZIONI	26
	Componenti Anas del CCT nominati all'interno della stessa	26
	Componenti esterni del CCT e presidente	27
	TITOLO III: INSEDIAMENTO, FUNZIONI, COMPETENZE E ATTIVITA' DEL CCT	28
5.	INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE	28
5.1	INSEDIAMENTO	28
5.2	FUNZIONI E COMPITI DEL CCT	28
5.3	DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO, MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO	29
6.	CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ	30
6.1	SCOPO DELLE ATTIVITÀ	30
6.2	RIUNIONI, SOPRALLUOGHI E AUDIZIONI	30

6.3	CONTRADDITTORIO	31
6.4	SEGRETERIA	31
7.	DETERMINAZIONI	32
7.1	NATURA DELLE DECISIONI DEL CCT	32
7.2	PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI	33
7.3	LE DETERMINAZIONI DEL CCT FACOLTATIVO COSTITUITO ANTE OPERAM	33
8.	RAPPORTO TRA IL CCT E GLI ALTRI RIMEDI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
9.	VALUTAZIONE E OSSERVANZA DELLE DETERMINAZIONE DEL CCT	34
10.	RITARDI NELLE DETERMINAZIONI DEL CCT	35
11.	OSSERVATORIO	36

Allegati:

**ALLEGATO 1** - Dichiarazione di onorabilità e di possesso dei requisiti professionali

**ALLEGATO 2** (COMPONENTI ANAS CCT) - Dichiarazione Autonomia, Indipendenza, Imparzialità e di accettazione del Codice Etico e del Framework Unico Anticorruzione

**ALLEGATO 2a** (COMPONENTI IMPRESA CCT) - Dichiarazione Autonomia, Indipendenza, Imparzialità e di accettazione del Codice Etico e del Framework Unico Anticorruzione

**ALLEGATO 2 b** (PRESIDENTE CCT) - Dichiarazione Autonomia, Indipendenza, Imparzialità e di accettazione del Codice Etico e del Framework Unico Anticorruzione

**ALLEGATO 2c** (SEGRETARIO CCT) - Dichiarazione Autonomia, Indipendenza, Imparzialità e di accettazione del Codice Etico e del Framework Unico Anticorruzione

**ALLEGATO 3** - Dichiarazione di Impossibilità ad assumere nuovi incarichi

**ALLEGATO 4** - Comunicazione Organizzativa del 10/04/2019, prot. CDG-0206723-l.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 233 del 2021;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Codice Civile;
- Codice di Procedura Civile;
- Codice Penale;
- L. 241/1990;
- D. Lgs. n. 165/2001;
- R.D. n. 1443/1940;
- Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs.101/2018;
- Decreto del MIMS n. 22 del 17 gennaio 2022, recante *"Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico"*;
- Allegato A al Decreto del MIMS n. 22 del 17 gennaio 2022, *"Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"*.

## ACRONIMI

**AD/DG:** Amministratore Delegato e Direttore Generale

**CCT:** Collegio Consultivo Tecnico

**CR:** Coordinamento Riserve/DIV

**Codice:** D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**CRIA:** Coordinamento Relazioni Industriali e Amministrazione della DRUO

**DAA:** Direzione Appalti e Acquisti

**Decreto:** Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120

**DLEG:** Direzione Legale

**DICT:** Direzione *Information & Communication Technologies*

**DIV:** Direzione Ingegneria e Verifiche

**DOCT:** Direzione Operation e Coordinamento Territoriale

**DPRL:** Direzione progettazione e Realizzazione Lavori

**DRUO:** Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**DT:** Direzione tecnica competente (DPRL, DOCT) in funzione dell'oggetto del contratto

**GRU:** Gestione Risorse Umane della DRUO

**LL:** Legale Lavoro di CRIA

**OP:** Organizzazione e Processi della DRUO

**RAGR:** Responsabile Area Gestione Rete della ST

**RANO:** Responsabile Area Nuove Opere della ST

**RST:** Responsabile Struttura Territoriale

**RUP:** Responsabile del Procedimento

**SG:** Supporto Gestionale della DIV

**SS:** Supporto Specialistico della DIV

**ST:** Struttura Territoriale

## **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

### **1. AMBITO APPLICAZIONE**

#### **1.1 AMBITO OGGETTIVO**

- 1.1.1 Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione programmata. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ricorrente. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del Codice (di seguito anche Codice dei Contratti Pubblici).
- 1.1.2 Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.
- 1.1.3 Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'Accordo Quadro stesso. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli Contratti Attuativi.
- 1.1.4 Nel caso di Accordi Quadro si potrà verificare la circostanza per cui il RUP dell'Accordo Quadro non coincida con i RUP dei singoli Contratti Attuativi. In tal caso, il RUP dell'Accordo Quadro

provvederà alla costituzione del CCT secondo il presente Regolamento, nonché a presenziare al verbale di costituzione e a dare comunicazione al CCT dei RUP incaricati di ogni singolo Contratto Attuativo perfezionato. La fase successiva alla costituzione del CCT, secondo il presente Regolamento, nonché l'Atto Integrativo/Aggiuntivo ed il *"Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici"*, sarà gestita dai RUP dei singoli Contratti Attuativi.

- 1.1.5 Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
- 1.1.6 Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto, che presentino un importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all'art. 808 – ter c.p.c., anche già pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto, purché non già definite.
- 1.1.7 In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto, le parti devono procedere alla sottoscrizione di apposito accordo, con il quale assumono l'impegno di costituire il CCT, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.
- 1.1.8 Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la parte Anas è rappresentata dalla DT competente. Per i lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la parte Anas è rappresentata dal RST competente.

## **1.2 OBBLIGATORIETA' E FACOLTATIVITA' DELLA COSTITUZIONE DEL CCT**

- 1.2.1 Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto, fino al 30 giugno 2023 la costituzione del CCT è obbligatoria per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al Codice.
- 1.2.2 Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del Decreto;

b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (*ante operam*), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione *ante operam* è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC).

### 1.3 RAPPORTI TRA CCT ANTE OPERAM E IN FASE DI ESECUZIONE

1.3.1 Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.2.2, lett. b) e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, è necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti da Anas nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione stessa.

## 2. COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI

### 2.1 TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'INCARICO

- 2.1.1 Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto<sup>1</sup>, l'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
- 2.1.2 Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 1.1.6. del presente Regolamento, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

---

<sup>1</sup> Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del Decreto, il CCT è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.



- 2.1.3 Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 del Decreto<sup>2</sup> in relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente, il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.
- 2.1.4 Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

## **2.2 SCELTA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE – PRINCIPI GENERALI**

- 2.2.1 I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti anche di comune accordo e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del Decreto e dal presente Regolamento. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.
- 2.2.2 In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, entro i successivi 5 giorni, Anas procederà a richiedere la designazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
- 2.2.3 Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni ad Anas, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, Anas ha costituito un Elenco dei professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti (v. infra). Detto Elenco è permanentemente aperto a nuove iscrizioni (Cfr. paragrafo 3, punto 3.3).
- 2.2.4 Nel caso di CCT facoltativo di cui al punto 1.2.2, lett. a), due componenti sono nominati da Anas e il terzo componente è nominato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
- 2.2.5 In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'articolo 810, commi 2 e 3, c.p.c.

---

<sup>2</sup> Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il CCT può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

### 2.3 INOTTEMPERANZA E INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COSTITUZIONE

- 2.3.1 L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia nei rapporti tra Anas e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.
- 2.3.2 Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6 comma 1 del Decreto, l'AD/DG provvede alla nomina dei componenti del CCT su proposta del Direttore DIV.
- 2.3.3 In caso di mancata designazione, la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

### 2.4 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI E CRITERI DI ROTAZIONE

- 2.4.1 I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del Decreto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.
- 2.4.2 In particolare, possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di RUP, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
  - b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta un'anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo

dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- c) giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato del libero Foro, avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

Possono essere nominati componenti del CCT:

- e) i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente;
- f) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con

l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al RUP o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- g) giuristi in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al RUP nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- h) economisti in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al RUP nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

2.4.3 L'individuazione dei componenti del CCT (siano essi interni o esterni) deve avvenire, oltre che nel rispetto dei criteri di professionalità sopra indicati, anche nel rispetto dei criteri di rotazione di seguito elencati ed operanti congiuntamente:

- a) Carico di lavoro, derivante dalla contestuale valutazione dei parametri sotto riportati:
- a1- numero di incarichi per componente CCT in corso;
  - a2- valore economico di incarichi per componente CCT in corso;

- b) Nel caso di componenti Anas interni, ruolo attualmente ricoperto in Azienda e relative responsabilità;
  - c) Data ultimo incarico per componente CCT;
  - d) Anzianità professionale;
  - e) Anzianità di servizio.
- 2.4.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, del Decreto, nell'applicazione dei criteri di cui al punto 2.4.3, non possono essere individuati, quali componenti del CCT, soggetti che siano già destinatari di cinque incarichi contemporaneamente e che, comunque, siano già stati destinatari, nell'arco dell'ultimo biennio, di un numero di incarichi pari a dieci.
- 2.4.5 Ai fini di cui sopra, il soggetto nominato – sia interno che esterno -, al raggiungimento di un numero di incarichi - espletati contemporaneamente - pari a cinque e/o di un numero di incarichi che, decorso il termine di due anni dall'affidamento del primo, siano pari a dieci, presenta a CR un'autodichiarazione (Allegato 3), volta ad attestare, per le suddette ragioni, l'impossibilità ad assumere nuovi incarichi in qualità di componente di CCT. A sua volta, CR monitora costantemente il numero di incarichi a componente del CCT affidati.

## 2.5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA', AUTONOMIA E RISPETTO DEL CODICE ETICO

- 2.5.1 Tutti i componenti del CCT ed il presidente devono svolgere i propri compiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità ed autonomia, quale imprescindibile garanzia di obiettività di giudizio degli stessi. Pertanto, fermo quanto previsto dall'articolo 812 c.p.c. non possono essere nominati componenti o presidenti del CCT coloro che:
- a) abbiano svolto o svolgono sia per Anas, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
  - b) abbiano interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
  - c) si trovino in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del Codice;
  - d) non siano in possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
  - e) ricadano in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del Decreto;

- f) non acquisiscono, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- g) ricadano in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- h) abbiano svolto ovvero svolgano l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

### Componenti Impresa

2.5.2 I componenti Impresa del CCT devono:

- a) attenersi al Codice Etico del Gruppo FS Italiane ed al *Framework* Unico Anticorruzione di Anas;
- b) astenersi dal porre in essere trattamenti di favore e respingere qualsiasi pressione indebita;
- c) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività cui possa essere collegato, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico-finanziario o non, proprio, del coniuge e/o conviventi.

### Componenti Anas

2.5.3 I componenti Anas del CCT devono:

- a) attenersi al Codice Etico del Gruppo FS Italiane ed al *Framework* Unico Anticorruzione di Anas;
- b) astenersi dal porre in essere trattamenti di favore e respingere qualsiasi pressione indebita;
- c) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività cui possa essere collegato, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico-finanziario o non, proprio, del coniuge e/o conviventi o un interesse in organizzazioni di cui siano soci, membri dell'organo gestorio o di controllo, dirigenti, dipendenti, consulenti o collaboratori, che possano far venire meno il dovere di imparzialità e si pongano in conflitto con l'attività e le finalità di Anas.

2.5.4 Nel caso si tratti di soggetti interni ad Anas, non possono assumere l'incarico di componente del CCT coloro che si trovino in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del Codice e, in particolare:

- a) abbiano (essi o il coniuge/convivente) nel biennio precedente alla nomina, rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'Appaltatore;
- b) abbiano avuto (essi o il coniuge/convivente), nell'ultimo triennio, rapporti di lavoro, autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori o con i subappaltatori dei lavori per i quali viene costituito il CCT;
- c) facciano parte (essi o il coniuge/convivente) di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento per i quali viene costituito il CCT;
- d) qualora (essi o il coniuge/convivente) siano soci, membri dell'organo gestorio, direttori generali o direttori tecnici dell'Appaltatore, ovvero lo siano stati nel biennio antecedente alla nomina;
- e) abbiano espletato (essi o il coniuge/convivente) le attività di cui all'art. 93, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di verifica della progettazione ai fini della validazione;
- f) detengano (essi o il coniuge/convivente) partecipazioni superiori al 2% direttamente o indirettamente, anche tramite fiduciari o per interposta persona, nell'impresa dell'Appaltatore;
- g) siano (essi o il coniuge/convivente) parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado dell'Appaltatore, dei soci, dei membri dell'organo gestorio, dei direttori generali o dei direttori tecnici dello stesso Appaltatore;
- h) abbiano (essi o il coniuge/convivente) una causa pendente o passata in giudicato o grave inimicizia con l'Appaltatore o, ancora, con i suoi soci, componenti dell'organo gestorio, direttori generali o direttori tecnici;
- i) abbiano (essi o il coniuge/convivente) rapporti di credito o debito con l'Appaltatore ovvero con i soci, componenti dell'organo gestorio, direttori generali o direttori tecnici dell'Appaltatore o abbiano prestato garanzie reali o personali in favore dei predetti soggetti o comunque abbiano altri legami finanziari che possano comprometterne l'indipendenza;

- j) intrattengano (essi o il coniuge/convivente) rapporti d'affari con l'Appaltatore, ovvero con i suoi soci, componenti dell'organo gestorio, direttori generali o direttori tecnici o, ancora, rapporti di associazione, joint venture, partnership, franchising, rapporti di natura immobiliare (quali, a titolo esemplificativo, vendite, permuta ecc.), o li abbiano intrattenuti nel biennio antecedente alla nomina, ovvero abbiano in corso altri rapporti patrimoniali con i predetti soggetti che ne possano comprometterne l'indipendenza, ivi inclusi rapporti di locazione, affitto o comodato, o li abbiano intrattenuti nel biennio antecedente alla nomina;
- k) nutrano (essi o il coniuge/convivente) ogni altro interesse personale, economico-finanziario o non, nei confronti dell'Appaltatore ovvero nei confronti dei suoi soci, componenti dell'organo gestorio, direttori generali o direttori tecnici, ovvero si trovino in ogni altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza.

### Presidente

2.5.5 Il presidente del CCT deve:

- a) attenersi al Codice Etico del Gruppo FS Italiane ed al Framework Unico Anticorruzione di Anas;
- b) astenersi dal porre in essere trattamenti di favore e respingere qualsiasi pressione indebita;
- c) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività cui possa essere collegato, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico-finanziario o non, proprio, del coniuge e/o conviventi o un interesse in organizzazioni di cui siano soci, membri dell'organo gestorio o di controllo, dirigenti, dipendenti, consulenti o collaboratori, che possano far venire meno il dovere di imparzialità e si pongano in conflitto con l'attività e le finalità di Anas.

2.5.6 Non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che:

- a) abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di riconsulenza di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, R.D. n. 1443/1940, ovvero:



- i. se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- ii. se egli stesso o il coniuge/convivente è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- iii. se egli stesso o il coniuge/convivente ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- iv. se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- v. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
- vi. se abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

## **2.6 REQUISITI DI PIENA CAPACITÀ CIVILE E PROVATA ONORABILITÀ - COMPONENTI INTERNI ANAS DEL CCT**

2.6.1 I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di componente Anas del CCT devono essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità.

Le funzioni di componente Anas del CCT non possono essere assunte da soggetti interni all'Azienda che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Le funzioni di componente Anas del CCT non possono essere assunte da soggetti interni all'Azienda nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p.

o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria; nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto, salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti l'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa; che abbiano subito, nell'ultimo biennio, l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla multa.

Resta salva la discrezionalità aziendale di non assegnare le funzioni di componente del CCT qualora sussistano motivi di opportunità.

I componenti interni Anas del CCT devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità fin dalla data di assegnazione dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.

## **2.7 REQUISITI DI PIENA CAPACITÀ CIVILE E PROVATA ONORABILITÀ - COMPONENTI ESTERNI DEL CCT E PRESIDENTE**

2.7.1 I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di componente Anas del CCT devono essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità.

Le funzioni di componente esterno del CCT (sia che si tratti di professionisti individuati quali componenti Anas del CCT, sia che si tratti di componenti designati dall'Impresa) e di presidente non possono essere assunte da soggetti nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al medesimo decreto., salvi gli effetti della riabilitazione; che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un reato colposo, in relazione a fatti attinenti l'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa.

I componenti esterni del CCT ed il presidente devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità fin dalla data di assegnazione dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.

## **2.8 COMPOSIZIONE E NUMERO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO**

- 2.8.1 In relazione alla complessità degli appalti di Anas, il CCT è costituito di norma da cinque componenti.
- 2.8.2 In relazione al punto precedente, i CCT che alla data di pubblicazione del presente Regolamento risultano già costituiti a 3 componenti, saranno integrati a 5 componenti solo in caso di accordo in tal senso tra le parti.
- 2.8.3 La costituzione del CCT con cinque componenti è comunque necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni dello stesso natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c., salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto. In considerazione del divieto di disporre di CTU, previsto dall'art. 6, comma 7, del Decreto, e della ristrettezza dei termini decisionali, almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

## TITOLO II: PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA

### 3. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DEFINITE ALL'ART. 35 DEL CODICE

#### 3.1 NOMINA DEL COMPONENTE IMPRESA

- 3.1.1 Entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace<sup>3</sup>, il RUP trasmette<sup>4</sup> all'Appaltatore, e per conoscenza a CR, la richiesta di nomina del/dei componente/i di parte, trasmettendogli contestualmente l'Atto Integrativo/Aggiuntivo (nel caso di CCT già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento), il presente Regolamento ed il "*Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici*" per sottoscrizione e accettazione da restituire ad Anas<sup>5</sup>, entro i 3 (tre) giorni successivi, unitamente all'atto di accettazione della nomina e alle apposite dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità, nonché dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punti 2.7 e 2.4 (Allegato 1) ed alla posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità di cui al paragrafo 2, punto 2.5 (Allegato 2a). Il/I componente/i impresa dovrà, inoltre, restituire al RUP, per presa visione e accettazione, l'Atto Integrativo/Aggiuntivo, il presente Regolamento ed il "*Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici*". Il RUP trasmette, altresì, all'Appaltatore l'Informativa sul trattamento dei dati personali dei componenti del CCT.
- 3.1.2 Contemporaneamente, il RUP richiede, via e-mail, a CR l'apertura, nel sistema informativo "PDM Contenzioso", di una cartella condivisa, denominata con il codice SIL, per lo scambio tra Stazione appaltante e CCT di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle

---

<sup>3</sup> Si rammenta che ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice "*Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto*". Pertanto, il termine di 10 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, previsto per l'attivazione del RUP, garantisce il rispetto dei termini indicati dal precedente paragrafo 2, ove è disposto che si deve procedere alla costituzione del CCT prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

<sup>4</sup> La trasmissione deve avvenire esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo indicato dall'Appaltatore.

<sup>5</sup> La restituzione esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo indicato da Anas.

attività del CCT medesimo. CR provvede all'apertura della cartella entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

- 3.1.3 Entro 2 (due) giorni dalla ricezione, il RUP trasmette le dichiarazioni del componente dell'Impresa, unitamente all'Atto Integrativo/Aggiuntivo ed ai Regolamenti sottoscritti dallo stesso, a CR ed archivia il tutto nell'apposita cartella del PDM-DC, dando comunicazione dell'avvenuta archiviazione a CR.
- 3.1.4 In caso di sostituzione dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, c.p.c.

### **3.2 NOMINA DEL COMPONENTE ANAS SCELTO DALL'ELENCO DEI DIPENDENTI INTERNI**

- 3.2.1 Contestualmente alla trasmissione di cui al punto 3.1.1, il RUP trasmette, attraverso il sistema di protocollazione aziendale, a DT, CR e DLEG, nonché al RST, al RAGR ed al RANO territorialmente competenti, apposita informativa, nella quale descrive sinteticamente le opere oggetto dell'appalto, l'avanzamento dei lavori e lo stato del contenzioso e fornisce l'elenco delle categorie di lavoro con i relativi importi, nonché un prospetto delle "Categorie delle Opere" individuate secondo la classificazione di cui all'allegato Z-1 del DM Giustizia 17 giugno 2016.
- 3.2.2 CR, ricevuta la comunicazione del RUP, entro 10 (dieci) giorni trasmette al Direttore DIV 2 (due) o 4 (quattro) nominativi - a seconda che il CCT sia a tre o a cinque componenti -, individuati di concerto con il Direttore competente, nel rispetto dei requisiti professionali e dei criteri di rotazione di cui al paragrafo 2, punto 2.4, nonché dei criteri indicati dall'art. 6, co. 2, del Decreto<sup>6</sup>. Contestualmente, CR attiva la commissione, composta da un rappresentante di DIV, uno di DRUO e uno di DLEG, per l'individuazione di una coppia di nominativi da indicare per la nomina del presidente del CCT (Cfr. paragrafo 3.4).
- 3.2.3 Il Direttore DIV, ricevuti i nominativi da CR e/o dalla commissione, chiede, entro 2 (due) giorni, la convocazione di una riunione - da tenersi entro 7 (sette) giorni dalla suddetta richiesta - con l'AD/DG e i Direttori DT, DLEG e DRUO per valutare i nominativi proposti.
- 3.2.4 Individuati i nominativi dei componenti Anas nell'ambito della riunione, CR trasmette entro 3 (tre) giorni lavorativi l'elenco alla segreteria DRUO che lo trasmette a LL<sup>7</sup> per la verifica del

---

<sup>6</sup> Nelle more dell'istituzione di un apposito Elenco interno, i nominativi saranno scelti tra quelli iscritti all'Albo dei componenti Anas delle Commissioni di Accordo Bonario.

<sup>7</sup> Fermo restando quanto previsto dagli articoli 70 - 78 del vigente CCNL Gruppo Anas, le strutture organizzative competenti in materia della DLEG provvederanno, inoltre, ad inviare con cadenza mensile a LL un report, con l'elenco del personale nei cui confronti risulta pendente un procedimento penale per i reati dolosi di cui al punto

- possesso, da parte dei soggetti individuati, dei requisiti di provata onorabilità di cui al paragrafo 2, punto 2.6.
- 3.2.5 Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta, LL, acquisite le informazioni di competenza dalle strutture competenti della DLEG (Legale Specialistico e Contenzioso RC e Tutele Assicurative), effettua le verifiche in merito al possesso dei requisiti di provata onorabilità di cui al paragrafo 2, punto 2.6, dando comunicazione degli esiti delle stesse entro 3 giorni dalla ricezione, via e-mail, alla segreteria DRUO che li trasmette a CR.
- 3.2.6 Ricevuti gli esiti delle verifiche dalla segreteria DRUO, ove gli stessi siano positivi, CR trasmette, entro 3 (tre) giorni, l'elenco dei nominativi a OP e, per conoscenza al Direttore DRUO, all'AD/DG, ai Direttori DIV, DT e DLEG e al RUP, chiedendo di procedere con l'avvio dell'iter di affidamento dei relativi incarichi; ove gli esiti delle verifiche siano negativi CR ne dà comunicazione al Direttore DIV, che chiede la convocazione di una nuova riunione come al punto 3.2.3.
- 3.2.7 OP, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta, predispone la Comunicazione Organizzativa di affidamento incarico e la sottopone alla validazione del Direttore DRUO ed all'approvazione dell'AD/DG. Validazione e approvazione devono intervenire entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta di CR da parte di OP.
- 3.2.8 Entro 1 (uno) giorno dall'approvazione della Comunicazione Organizzativa da parte dell'AD/DG, CR comunica, via e-mail, al RUP il nominativo del/dei componente/i Anas per il CCT.
- 3.2.9 Entro 3 (tre) giorni dalla Comunicazione Organizzativa di cui al precedente punto 3.2.7, CR trasmette a ciascuno dei soggetti individuati quali componenti Anas la richiesta di fornire, entro 3 (tre) giorni, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità nonché dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punti 2.6 e 2.4 (Allegato 1) ed alla posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità di cui al paragrafo 2, punto 2.5 (Allegato 2). Inoltre, CR trasmette ai soggetti nominati l'Atto Integrativo/Aggiuntivo, il presente Regolamento ed il "*Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici*", affinché vengano da questi restituiti per presa visione e accettazione, nonché la coppia di nominativi individuati quali possibili presidenti del CCT.
- 3.2.10 In caso di sostituzione dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, c.p.c.

---

2.6.1, specificando i riferimenti del procedimento penale, la fattispecie di reato contestato e la fase in cui lo stesso si trova, nonché, per i reati colposi, l'elenco del personale condannato, anche con sentenza non passato in giudicato, in relazione a fatti attinenti l'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa.

3.2.11 Il componente Anas, fatta salva la sua autonomia e indipendenza, nell'ambito delle procedure interne Aziendali, può ricorrere all'ausilio delle strutture organizzative aziendali competenti per la materia in esame. Queste ultime devono assicurare il massimo supporto al componente Anas, nel rispetto dei tempi imposti dalla norma per l'assunzione delle determinazioni da parte del Collegio. Con specifico riferimento alla risoluzione delle riserve, il componente Anas dovrà tener conto delle disposizioni previste dalla procedura aziendale PA.RE.05 e dei contenuti delle *"Direttive e Criteri per la trattazione delle riserve delle imprese nell'esecuzione di Lavori Pubblici"*.

### **3.3 NOMINA DEL COMPONENTE ANAS SCELTO DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI**

- 3.3.1 Nel caso di carenza di soggetti iscritti nell'Elenco interno, la scelta dei nominativi può avvenire attingendo dall'Elenco dei professionisti esterni, costituito da professionisti che ne abbiano fatto domanda, con documentata esperienza e qualificazione professionale, secondo quanto previsto nel bando pubblicato sul sito istituzionale di Anas S.p.A. La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita casella di posta certificata [collegioconsultivotecnico@postacert.stradeanas.it](mailto:collegioconsultivotecnico@postacert.stradeanas.it), presente sul sito istituzionale di Anas S.p.A. L'inserimento in detto Elenco, ovvero l'aggiornamento periodico dello stesso, dovrà essere autorizzato da apposita Commissione nominata dall'AD/DG.
- 3.3.2 CR, ricevuta l'informativa del RUP di cui al punto 3.2.1 e rilevata la carenza di soggetti iscritti nell'Elenco interno, entro 10 (dieci) giorni trasmette al Direttore DIV 2 (due) o 4 (quattro) nominativi - a seconda che il CCT sia a tre o a cinque componenti -, estratti dall' Elenco dei professioni esterni, nel rispetto dei requisiti professionali e dei criteri di rotazione di cui al paragrafo 2, punto 2.4, nonché dei criteri indicati dall'art. 6, co. 2, del Decreto.
- 3.3.3 Il Direttore DIV, ricevuti i nominativi da CR, entro 2 (due) giorni chiede la convocazione di una riunione con l'AD/DG e i Direttori DT e DLEG per valutare i nominativi proposti. La riunione viene tenuta entro 7 (sette) giorni dalla richiesta del Direttore DIV.
- 3.3.4 Entro 3 (tre) giorni dall'individuazione dei nominativi quali componenti Anas, CR trasmette a ciascuno dei soggetti la richiesta di fornire, entro 3 (tre) giorni, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità, nonché dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punti 2.6 e 2.4 (Allegato 1) ed alla posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità di cui al paragrafo 2, punto 2.5 (Allegato 2). Inoltre, CR, entro il medesimo termine di cui sopra, trasmette ai soggetti individuati l'Atto Integrativo/Aggiuntivo, il presente Regolamento ed il *"Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei*

*componenti dei collegi consultivi tecnici*", affinché vengano da questi restituiti per presa visione e accettazione.

- 3.3.5 CR, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, trasmette l'elenco dei nominativi a SG e, per conoscenza all'AD/DG, ai Direttori DIV, DT e DLEG e al RUP, chiedendo di procedere con l'avvio dell'iter di affidamento dei relativi incarichi ai professionisti esterni individuati. In caso di mancata ricezione delle dichiarazioni richieste, il Direttore DIV chiede la convocazione di una nuova riunione come al punto 3.3.3.
- 3.3.6 Nel caso di professionisti esterni titolari di P.IVA, SG, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di CR, predispone la lettera di conferimento dell'incarico sulla base dello standard previamente concordato con la DAA e, ove riscontri la necessità di predisporre la lettera di incarico con variazioni significative rispetto allo standard concordato con la DAA, trasmette a quest'ultima, entro lo stesso termine, una nuova bozza di lettera di incarico. In tale ultimo caso, la DAA, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della nuova bozza, la restituisce a SG, apportando, se necessario, le opportune modifiche e/o integrazioni.
- 3.3.7 SG, previa approvazione dell'AD/DG, provvede quindi, entro 3 (tre) giorni da detta approvazione, ad inviare la lettera di conferimento dell'incarico al professionista individuato, che la deve restituire sottoscritta per accettazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della lettera d'incarico sottoscritta per accettazione, SG comunica l'avenuto affidamento al RUP e, per conoscenza, a CR, trasmettendo agli stessi copia della lettera d'incarico sottoscritta per accettazione.
- 3.3.8 Nel caso di professionisti esterni non titolari di P.IVA, CR trasmette al componente designato la documentazione di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento e comunica al componente designato che sarà contattato dalla competente struttura di GRU per la formalizzazione dell'incarico. Il componente, a valle della stipula del contratto, provvederà a darne comunicazione a CR.
- 3.3.9 Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della lettera d'incarico sottoscritta per accettazione di cui al precedente punto 3.3.7 ovvero della comunicazione di cui al punto 3.3.8, CR comunica al/i componente/i Anas la coppia di nominativi individuati quali possibili presidenti del CCT.
- 3.3.10 In caso di sostituzione dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, c.p.c.



### 3.4 NOMINA DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

- 3.4.1 Il presidente del CCT è designato dai componenti nominati dalle parti entro 5 (cinque) giorni dall'ultima accettazione dell'incarico. I componenti nominati comunicano al RUP, e per conoscenza a CR, il soggetto individuato quale presidente del CCT (per l'individuazione del nominativo del presidente proposto dal componente Anas cfr. paragrafo 3.2, punto 3.2.2).
- 3.4.2 Entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.4.1, CR informa il presidente designato della nomina ricevuta, chiede al presidente di rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità, nonché dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 2, punti 2.7 e 2.4 (Allegato 1) ed alla posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità di cui al paragrafo 2, punto 2.5 (Allegato 2b). Contestualmente, CR trasmette al presidente designato l'Atto Integrativo/Aggiuntivo, il presente Regolamento ed il *"Regolamento per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici"* per presa visione e accettazione.
- 3.4.3 Ricevute le dichiarazioni, l'Atto Integrativo/Aggiuntivo e i Regolamenti sottoscritti le trasmette entro 1 (uno) giorno al RUP, le archivia nell'apposita cartella del PDM-DC e:
- 3.4.3.1 nel caso in cui il presidente designato è titolare di P.IVA, CR trasmette il nominativo a SG chiedendo di procedere con l'avvio dell'iter di affidamento dei relativi incarichi ai professionisti esterni individuati.  
SG, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di CR, predispone la lettera di conferimento dell'incarico sulla base dello standard previamente concordato con la DAA e, ove riscontri la necessità di predisporre la lettera di incarico con variazioni significative rispetto allo standard concordato con la DAA, trasmette a quest'ultima, entro lo stesso termine, una nuova bozza di lettera di incarico. In tale ultimo caso, la DAA, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della nuova bozza, la restituisce a SG, apportando, se necessario, le opportune modifiche e/o integrazioni;
  - 3.4.3.2 nel caso in cui il presidente designato non è titolare di P.IVA, e debba essere contrattualizzato da ANAS, CR trasmette al componente designato la documentazione di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento e gli comunica che sarà contattato dalla competente struttura di GRU per la formalizzazione dell'incarico.

A valle della stipula del contratto, SG ovvero GRU ne danno comunicazione a CR.

- 3.4.4 In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo da trasmettere alle parti, Anas, entro i successivi 5 (cinque) giorni, procederà a richiedere la designazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
- 3.4.5 Il CCT si intende costituito con l'accettazione (ossia con la contrattualizzazione dell'incarico) da parte del presidente designato dalle parti o dal Ministero.
- 3.4.6 In caso di sostituzione del presidente, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, c.p.c.

### **3.5 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO COSTITUITO IN VIA FACOLTATIVA PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DEFINITE ALL'ART. 35 DEL CODICE OVERO NELLA FASE ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO (*ANTE OPERAM*)**

- 3.5.1 Nei casi in cui il CCT può essere costituito in via facoltativa, il RUP può richiedere la costituzione del CCT trasmettendo alla DT competente e per conoscenza a CR l'informativa di cui al punto 3.2.1, descrivendo e motivando accuratamente le motivazioni e le problematiche che rendono necessaria tale attivazione. Ove la costituzione del CCT sia richiesta dall'appaltatore, il RUP, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, trasmette a CR la richiesta dell'appaltatore unitamente all'informativa di cui al punto 3.2.1 nella quale descrive e motiva accuratamente le motivazioni e le problematiche che rendono necessaria l'attivazione del CCT.
- 3.5.2 Qualora la DT competente condivide la richiesta del RUP, ne dà comunicazione a CR, che procede secondo quanto disciplinato al paragrafo 3.2, nel caso di componenti interni, ovvero al paragrafo 3.3, nel caso di componente Anas scelto dall'Elenco dei professionisti esterni.
- 3.5.3 Per la nomina del componente Impresa del CCT e del Presidente si rimanda, rispettivamente, ai paragrafi 3.1 e 3.4.

## **4. VERIFICHE A CAMPIONE E SOSTITUZIONI**

### **Componenti Anas del CCT nominati all'interno della stessa**

- 4.1.1 L'eventuale venir meno dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità di cui al paragrafo 2, punto 2.6, dovrà essere oggetto di immediata comunicazione, entro il termine di 20 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, da parte del soggetto incaricato, a CR ed alla struttura organizzativa Risorse Umane competente (LL per la Direzione Generale,

Area Amministrativo Gestionale per le ST), con obbligo di riservatezza da parte di tutti i destinatari della comunicazione. Nei confronti del componente interno Anas del CCT che non comunica il venir meno dei requisiti o che rilascia dichiarazioni mendaci, l'Azienda potrà attivare, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento, il procedimento disciplinare.

- 4.1.2 Qualora taluna delle condizioni di indipendenza, imparzialità, autonomia di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.5, venga meno dopo il perfezionamento della nomina, il soggetto, già nominato componente del CCT, deve presentare tempestivamente a CR la dichiarazione di cui all'Allegato 2, al fine di consentire l'individuazione di altro componente in sostituzione, secondo l'iter di nomina sopra descritto.

#### Componenti esterni del CCT e presidente

- 4.1.3 La DAA, previa trasmissione da parte di CR dell'elenco di tutti i professionisti esterni che hanno presentato le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità di cui al precedente punto 2.7, procede ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, acquisendo i relativi casellari giudiziari e trasmettendoli alla DLEG per le verifiche di competenza in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di onorabilità di cui al presente Regolamento. Qualora gli esiti di dette verifiche siano negativi, la DLEG provvede a darne comunicazione al Direttore DIV, a CR ed a SG e, nel caso in cui l'iter di nomina/contrattualizzazione non si sia ancora perfezionato, lo stesso verrà interrotto, qualora si sia già perfezionato, il componente esterno sarà dichiarato decaduto dall'incarico non appena appresa la relativa circostanza e si provvederà alla sua sostituzione secondo l'iter di nomina sopra descritto.
- 4.1.4 Ove taluna delle condizioni di indipendenza, imparzialità ed autonomia, nonché di piena capacità civile e provata onorabilità di cui al paragrafo 2, rispettivamente punti 2.5 e 2.7, venga meno dopo il perfezionamento della nomina, il soggetto, già nominato presidente o componente impresa del CCT, deve presentare tempestivamente a CR la relativa dichiarazione (Allegato 2a e 2b), al fine di consentire l'individuazione di altro presidente in sostituzione, secondo l'iter di nomina sopra descritto.

### TITOLO III: INSEDIAMENTO, FUNZIONI, COMPETENZE E ATTIVITA' DEL CCT

#### 5. INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPETENZE

##### 5.1 INSEDIAMENTO

- 5.1.1 Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
- 5.1.2 Entro i successivi quindici giorni dall'accettazione, i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione dello stesso alla presenza del RUP e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.
- 5.1.3 Nel verbale di cui al precedente punto:
- a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso delle condizioni di indipendenza, imparzialità, ed autonomia di cui al precedente punto 2.5, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico, nonché del possesso dei requisiti professionali richiesti;
  - b) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del Decreto;
  - c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui al *Regolamento di Anas per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici*, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
- 5.1.4 Il RUP acquisisce copia del verbale, la archivia nell'apposita cartella del PDM-DC e la trasmette per conoscenza a DT, CR/DIV e DLEG.

##### 5.2 FUNZIONI E COMPITI DEL CCT

- 5.2.1 Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
- 5.2.2 Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del Decreto, il CCT può operare come

collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter c.p.c. solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.

5.2.3 In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del Decreto. Il CCT può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del Decreto o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del Decreto medesimo. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

### **5.3 DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO, MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO**

5.3.1 All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

5.3.2 Le parti, ricorrendo anche all'ausilio dei propri Uffici interni, possono fornire al CCT ogni documento e/o memoria ritenuti opportuni per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte. Per la parte Anas, tutte le Direzioni, in relazione agli argomenti oggetto dei singoli quesiti, forniranno il proprio contributo di competenza utile alla redazione delle memorie di cui sopra.

5.3.3 Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Fermo restando il divieto di nomina di CTU, il CCT può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorché non prodotta dalle parti.

5.3.4 Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 (venti) giorni in caso di particolari esigenze istruttorie,

decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

- 5.3.5 Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, provvede direttamente il RST competente per l'appalto o d'ufficio o su richiesta del CCT.

## **6. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

### **6.1 SCOPO DELLE ATTIVITÀ**

- 6.1.1 Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.
- 6.1.2 Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che Anas o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.
- 6.1.3 In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'Appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal RUP se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
- 6.1.4 Il presidente del CCT, anche per il tramite della segreteria, informa la commissione di collaudo in corso d'opera in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse per detta commissione.

### **6.2 RIUNIONI, SOPRALLUOGHI E AUDIZIONI**

- 6.2.1 I CCT definiscono, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

- 6.2.2 Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario.
- 6.2.3 Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.
- 6.2.4 Il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
- 6.2.5 Ove non già informati direttamente dal CCT, il RUP provvede a tenere informati DT, CR e DLEG delle attività volte e a trasmettere gli eventuali atti (verbali di riunione, determine, pareri, richieste, etc.) emessi dallo stesso CCT.
- 6.2.6 Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

### **6.3 CONTRADDITTORIO**

- 6.3.1 Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

### **6.4 SEGRETERIA**

- 6.4.1 Ove la segreteria tecnico-amministrativa risulti già nominata alla data di sottoscrizione del presente Regolamento, è facoltà del Presidente decidere se confermare, sostituire o integrare i componenti della stessa ovvero rinunciarvi, dandone opportuna comunicazione al RUP.
- 6.4.2 Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.
- 6.4.3 Il componente e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti.
- 6.4.4 Il RUP, acquisita la formale comunicazione del presidente, la trasmette a CR e la archivia nell'apposita cartella del PDM-DC.
- 6.4.5 Entro 1 (uno) giorno dalla comunicazione di cui al precedente punto 6.4.4, il RUP chiede ai componenti nominati della segreteria di rilasciare apposite dichiarazioni circa il possesso dei

requisiti di piena capacità civile e provata onorabilità (Allegato 1), nonché di godere della posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità (Allegato 2c).

6.4.6 Ricevuta la documentazione da parte dei componenti della segreteria, il RUP ne dà comunicazione a CR e archivia tutto nell'apposita cartella del PDM-DC.

## **7. DETERMINAZIONI**

### **7.1 NATURA DELLE DECISIONI DEL CCT**

7.1.1 Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del Decreto, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma restando la competenza decisionale del RUP e di Anas in materia di sospensioni e risoluzione del contratto. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lett. c) dell'art. 5, comma 1, del Decreto, le decisioni hanno natura di determinazione, salvi sempre gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 Decreto, se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare alle decisioni del CCT. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5 comma 1 del Decreto, il CCT rende pareri facoltativi.

7.1.2 Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrare alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del Decreto al fine di risolvere controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 5 del Decreto, sono "determinazioni" a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

7.1.3 Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808 ter, secondo comma, c.p.c.

7.1.4 Fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al più tardi nel verbale di cui al punto 5.1.2, le parti precisano se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

7.1.5 Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, del Decreto, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.



7.1.6 Il CCT non può pronunciarsi secondo equità.

## **7.2 PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI**

7.2.1 Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Ai fini dell'attivazione del CCT, almeno 15 (quindici) giorni prima della comunicazione dei quesiti allo stesso, la parte che intende formulare i quesiti deve dare all'altra preventiva comunicazione scritta del quesito che intende sottoporre. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito, ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso.

7.2.2 Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.

## **7.3 LE DETERMINAZIONI DEL CCT FACOLTATIVO COSTITUITO ANTE OPERAM**

7.3.1 Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto sono rese nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per Anas, senza vincolare il RUP nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3, terzo periodo del medesimo art. 6.

## **8. RAPPORTO TRA IL CCT E GLI ALTRI RIMEDI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

8.1.1 Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

8.1.2 In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808 ter c.p.c., la decisione del CCT è da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

8.1.3 In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, co. 1, del Codice.

- 8.1.4 Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del RUP. In tale caso i termini di cui al punto 5.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.
- 8.1.5 Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto, il CCT può assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano già state devolute all'autorità giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.
- 8.1.6 Il RUP, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente *ante operam*. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso di Anas o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'art. 211 del Codice.

## 9. VALUTAZIONE E OSSERVANZA DELLE DETERMINAZIONE DEL CCT

- 9.1.1 Nel caso in cui il CCT abbia emesso una determina con natura di lodo ex art. 808 ter c.p.c., il RUP attiva le Direzioni competenti ovvero il competente Ufficio di Direzione Lavori, nel rispetto delle vigenti procedure aziendali, a seconda che la determinazione del CCT tratti aspetti tecnici ovvero legali, amministrativi o la risoluzione di riserve. Nel caso la determina preveda il pagamento di controversie, il RUP invia la stessa a SS che provvede, secondo le procedure aziendali, a predisporre il dispositivo di pagamento a firma del Direttore DIV o dell'AD/DG - in funzione dell'assetto procuratorio vigente - previa acquisizione del visto da parte delle Direzioni competenti.
- 9.1.2 Nel caso in cui il CCT abbia emesso parere facoltativo o determina non vincolante, la valutazione sulle eseguibilità della decisione emessa dal CCT è demandata a:
- a. RUP, sentito il Direttore DT/RST, se la decisione del CCT riguarda aspetti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del Decreto, oppure aspetti tecnici di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto, il cui valore economico può essere assorbito all'interno del Quadro economico dell'appalto;
  - b. Responsabile DT, di concerto con il RUP e sentito l'AD/DG, se la decisione del CCT riguarda aspetti tecnici di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto, il cui valore economico non può essere assorbito all'interno del Quadro economico dell'appalto;

- c. AD/DG o RST (nei limiti della propria procura), con il supporto dei Direttori DIV, DLEG e DT, se la decisione del CCT riguarda la risoluzione di controversie di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto.
- 9.1.3 In caso di valutazione positiva del parere facoltativo o della determina non vincolante, sono attivate le Direzioni competenti ovvero il competente Ufficio di Direzione Lavori, nel rispetto delle vigenti procedure aziendali, a seconda che il parere facoltativo o la determina non vincolante del CCT tratti aspetti tecnici ovvero legali, amministrativi o la risoluzione di riserve.
- 9.1.4 Nel caso in cui la valutazione del CCT abbia ad oggetto pareri facoltativi o determine non vincolanti, sull'esito della stessa, entro 15 (quindici) giorni, il RUP informa sia l'Appaltatore che il competente Ufficio di Direzione Lavori.

## **10. RITARDI NELLE DETERMINAZIONI DEL CCT**

- 10.1.1 Il RUP monitora il rispetto dei tempi da parte del CCT nell'adozione delle proprie determinazioni.
- 10.1.2 In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del CCT e, in tal caso, Anas può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del CCT.
- 10.1.3 Nei casi di cui sopra, il RUP dà tempestiva comunicazione dei ritardi maturati al Direttore DT/RST e, per conoscenza, ai Direttori DLEG e DIV.
- 10.1.4 Il Direttore DT/RST, con il supporto dei Direttori DLEG e DIV, entro 30 (trenta) giorni, valuta le motivazioni del ritardo del CCT al fine di individuare le decurtazioni al compenso spettante oppure, sentito l'AD/DG, l'eventuale attivazione della decadenza del CCT, come previsto dal *Regolamento di Anas per la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici*.
- 10.1.5 Il Responsabile DT/RST, entro 3 (tre) giorni dalla valutazione di cui al precedente punto, comunica l'esito delle valutazioni sul ritardo al CCT e, per conoscenza, al RUP, e, in caso di decadenza del CCT, attiva le Direzioni competenti, nel rispetto delle procedure aziendali vigenti, a seconda che le questioni da risolvere riguardino aspetti tecnici ovvero legali, amministrativi o la risoluzione di riserve.

10.1.6 Nel caso sia stato accertato un ritardo da parte del CCT, la competente struttura organizzativa di DIV aggiorna gli elenchi dei componenti del CCT (sia interni Anas che esterni), ai fini della verifica dei requisiti per eventuali future nomine.

## **11. OSSERVATORIO**

- 11.1.1 Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.
- 11.1.2 Le informazioni di cui al punto precedente sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: [osservatoriocct@pec.mit.gov.it](mailto:osservatoriocct@pec.mit.gov.it). Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- 11.1.3 All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.
- 11.1.4 Al fine di esercitare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto, l'Osservatorio può richiedere ad Anas dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.
- 11.1.5 La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni di cui ai punti precedenti, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei CCT e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

L'Amministratore Delegato  
e Direttore Generale  
*Aldo Isi*